

N. R.G. 20947/2022



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO

Terza Sezione Civile

Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott. XXX, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. indicato in epigrafe promossa da:

XXX (c.f.: XXX) e **XXX** (c.f.: XXX), con il patrocinio dell'Avv. XXX, elettivamente domiciliati presso il difensore in indirizzo telematico

attori

contro

XXX (c.f.: XXX)

convenuto contumace

Conclusioni

All'udienza del 27 novembre 2024 il procuratore della parte costituita ha precisato le conclusioni come da foglio depositato in via telematica, al cui contenuto in questa sede si rinvia integralmente.

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

1. L'odierno giudizio di merito trae origine dal pignoramento immobiliare in data 24 febbraio 2021, notificato dai coniugi XXX e XXX il 10 marzo 2021 presso lo studio dell'Avv. XXX in XXX alla Via XXX, e il 4 maggio 2021 presso l'indirizzo di residenza in XXX dello stesso XXX.

La procedura esecutiva immobiliare era stata avviata per il pagamento della somma complessiva di € 1.247,74=, oltre alle spese successive e agli interessi, somma intimata con atto di precetto in data 10 febbraio 2021 in forza del titolo esecutivo costituito dall'ordinanza emessa dal Tribunale di Milano in data 7 ottobre 2020, resa nel procedimento R.G. n. 17403/2020, con cui il collegio aveva respinto il reclamo del XXX stesso avverso una precedente ordinanza di sospensione dell'esecuzione per obblighi di fare nella procedura R.G.E. n. 3107/2019.

Contro il pignoramento immobiliare, il XXX ha presentato ricorso in opposizione ai sensi degli artt. 615 e 617 c.p.c. in data 18 febbraio 2021, chiedendo in via preliminare la sospensione dell'esecuzione.

L'esecutato ha motivato l'opposizione eccependo questioni di forma e di notifica *ex art.* 617 c.p.c. e, nel merito, giusta la previsione dell'art. 615 c.p.c., asserendo di aver versato nelle more del giudizio la somma, a suo dire soddisfattoria, di € 1.000,00=, producendo un bonifico del 2 marzo 2021 che a suo giudizio avrebbe estinto il debito, tenuto anche conto di un precedente credito da lui vantato verso i coniugi XXX, per cui eccepiva la compensazione.

Con memoria ritualmente depositata, i Sig.ri XXX e XXX si sono opposti all'istanza preliminare di sospensione dell'esecuzione, eccependo da un lato la tardività oltre che l'infondatezza dell'azione proposta dal XXX a norma dell'art. 617 c.p.c. e, dall'altro deducendo la sussistenza di un credito preesistente rispetto a quello derivante dall'ordinanza del 7 ottobre 2020 e non menzionato dal XXX nell'atto di opposizione.

Il precedente credito vantato dai coniugi XXX, secondo la suddetta deduzione, era pari ad 1.094,34= e derivava da un'ordinanza del G.E. resa il 14 aprile 2020 nel procedimento per obblighi di fare *ex art.* 612 c.p.c. svoltosi avanti al Tribunale di Milano e rubricato al n. R.G.E. 3107/2019.

In forza di quest'ultima ordinanza, stando alla prospettazione dei Sig.ri XXX e XXX, residuava un credito in loro favore, pari ad € 1.341,88=, in base al seguente conteggio:

- ordinanza G.E. 14 aprile 2020: € 1.094,34=;
 - ordinanza collegiale 7 ottobre 2020: € 1.247,54=;
 - a dedurre bonifico 2 marzo 2021: € 1.000,00=,
- TOTALE: € 1.341,88.**

Con ordinanza del Tribunale di Milano in data 6 aprile 2022, il Giudice dell'esecuzione rubricata al n. R.G.E. 545/2021 ha accolto l'istanza di sospensione dell'esecuzione immobiliare proposta dall'XXX a norma degli artt. 615 e 617 c.p.c., assegnando termine perentorio alla parte interessata per introdurre il giudizio di merito oggi in esame.

2. Il giudizio di merito è stato ritualmente introdotto dai Sig.ri XXX e XXX, la cui domanda di «*annullamento/riforma*» dell'ordinanza emessa dal G.E. in data 6 aprile 2022, volta al prosieguo dell'esecuzione immobiliare R.G.E. n. 545/2021, tenuto conto che l'esecutato, rimasto contumace, non ha reiterato l'eccezione di compensazione formulata con il ricorso in opposizione del 18 febbraio 2021, eccezione che notoriamente non può essere rilevata officiosamente (cfr. art. 1242 c.c.), merita accoglimento.

Nella propria comparsa, gli attori hanno eccepito l'esistenza «*di crediti di altra natura*» verso il convenuto, sia pure ancora *sub judice*¹, e risultano essere tuttora a credito nei confronti del XXX dell'importo di «*€ 247,54 (al netto di quanto versato nelle more dal debitore € 1.000,00) attivato con il pignoramento immobiliare 24/02/2021*».

È appena il caso di evidenziare che l'ordinanza emessa in via sommaria dal G.E. ai sensi dell'art. 618 c.p.a. ha natura provvisoria e interinale, essendo destinata ad essere superata dalla sentenza resa nell'eventuale procedimento a cognizione piena, di talché la contumacia del debitore, con conseguente mancata riproposizione nel presente giudizio di merito dell'eccezione (notoriamente “eccezione in senso stretto”) di estinzione dell'obbligazione per compensazione, non può che determinare l'accoglimento della domanda attorea.

3. Le spese seguono la soccombenza, a nulla rilevando la circostanza che il convenuto sia rimasto contumace, poiché il criterio rivelatore della soccombenza risiede nell'aver dato causa al processo, sicché la stessa non è esclusa dalla circostanza che la parte, una volta convenuta in giudizio, sia rimasta contumace². Esse si liquidano come da dispositivo, tenendo conto dell'esiguo valore e della modesta complessità della causa.

P.Q.M.

¹ Viene richiamato in particolare il procedimento R.G. n. 15076/2023 al momento del deposito degli atti ancora in fase di decisione, «*che potrebbe comportare un ulteriore credito ... per spese legali*».

² Cfr., tra le più recenti, Cass., Sez. III, ord. 27 febbraio 2023, n. 5813.

il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

- 1) accoglie la domanda degli attori XXX e XXX e, per l'effetto, revoca l'ordinanza emessa dal Giudice dell'esecuzione del Tribunale di Milano in data 6 aprile 2022, e dispone il prosieguo dell'esecuzione immobiliare R.G.E. n. 545/2021;
- 2) condanna il convenuto contumace XXX a rifondere agli attori XXX e XXX le spese del presente giudizio di merito, che si liquidano nell'importo complessivo di € 1.000,00 per compensi, cui devono aggiungersi il rimborso forfettario delle spese nella misura del 15%, l'i.v.a. e la c.p.a. come per legge.

Milano, 28 aprile 2025

Il Giudice
Dott. XXX